



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 57

SEDUTA DEL 20/12/2016 ORE 19:13

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017.

ADUNANZA DI Prima SEDUTA pubblica ordinaria

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 19:13 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
FRANZINI LINO	x		MARIOTTI SONIA	x	
CAVALLI ALESSIO	x		COMPARI ROBERTO	x	
BAIOCCHI REBECCA	x		BARILI PAOLO	x	
REGISTRO GIANLUIGI MATTEO	x		BERINI ROBERTO	x	
CAVAZZONI DANIELE	x		CAPACCHI GIOVANNI		x
MAGGIALI ANDREA	x				

Partecipa Il Segretario Federica Bifulco che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Lino Franzini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone la delibera relativa all'IMU sulla quale non è cambiato nulla.

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RITENUTO conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- **Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- **Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio per il 2017 (AC 4167-bis presentato il 29 ottobre ed in corso di approvazione) il quale proroga a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- ridurre l'aliquota dell'IMU;
- introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2016** con la quale sono state determinate le **aliquote IMU anno 2016**;

VISTA la **Legge di stabilità 2016** - Legge 28.12.2015 n. 208 (G.U. n. 302 del 30.12.2015) la quale ha introdotto importanti novità in tema di tributi locali delle quali si riportano quelle di maggiore interesse per i contribuenti:

1. **IMU TERRENI AGRICOLI** - **L'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli** si applica con riferimento alla circolare MEF n.9 del 14 giugno 1993 (territori agricoli situati nei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI); E' prevista altresì l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 c. 10) indipendentemente dalla loro ubicazione;
2. **IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO** (è stata abrogata la disposizione che prevedeva l'assimiliazione ad abitazione principale che però doveva essere prevista dal regolamento comunale).

La base imponibile IMU è ridotta al 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che:

- sia utilizzata dal comodatario come abitazione principale con contratto registrato ufficialmente all'Agenzia delle Entrate;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia, risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

- Il possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU
- 3. IMU-TASI MMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO** - Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431 l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (art. 1 commi 53 e 54).
 - 4.** Nuovo termine per invio deliberazioni da parte dei Comuni per la pubblicazione sul portale del federalismo, nuovo termine perentorio 14 Ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre;

DATO ATTO che il Comune di Palanzano è comune Montano;

CONSIDERATO che l'acconto IMU deve essere pagato entro il 16 giugno e il saldo IMU invece deve essere pagato entro il 16 dicembre di ogni anno;

RICHIAMATO:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- il già citato articolo 10 del DDL di bilancio 2017 (AC 4127-bis) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017-2019, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **confermare, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,6 per mille



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	Esente
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014	10,6 per mille
Altri immobili comprese le aree edificabili	10,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	
Detrazione per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

CON VOTI N.8 favorevoli e n.2 contrari (Barili e Berini)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

di Confermare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,6 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	Esente
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014	10,6 per mille
Altri immobili comprese le aree edificabili	10,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	
Detrazione per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

- di **Determinare le seguenti Detrazioni** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:**
 - a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;**



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

- **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2014** e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2014;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet istituzionale, www.comune.palanzano.pr.it;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Lino Franzini

Il Segretario
Federica Bifulco



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA (art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

li 13/12/2016

Responsabile Settore
Contabile
BERTONI ELISA /
INFOCERT SPA



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma
Codice Ente 034026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

li, 13/12/2016

Responsabile Settore Contabile
BERTONI ELISA / INFOCERT SPA



COMUNE DI PALANZANO

Provincia di Parma

Codice Ente 034026

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 57

DEL 20/12/2016

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2017 al 03/02/2017
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2017. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 20/12/2016.

li, 19/01/2017

L'addetto

Documento firmato digitalmente